

PROMEMORIA

VIAGGI NEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA CON VEICOLI IMMATRICOLATI IN SVIZZERA (FRONTALIERI)

L'Unione europea ha reso più severo il proprio regolamento in materia di disposizioni doganali relative all'uso privato di veicoli aziendali da parte dei frontalieri. Il seguente promemoria mira a far luce sulla situazione legale di veicoli del personale (II.) e veicoli a noleggio / sostitutivi (III.).

I. In quali casi si configura un problema?

Fondamentalmente, si crea un problema ogni volta che il domicilio del guidatore di un veicolo non coincide con l'immatricolazione del veicolo (ad es. se un guidatore con domicilio in Germania usa a scopo privato all'interno dell'UE un veicolo immatricolato in Svizzera).

II. Veicoli del personale

➤ Situazione legale

Ora non è più consentito che un lavoratore residente nell'UE che lavora per un'azienda Svizzera usi per scopi privati un veicolo immatricolato in Svizzera.

Tali veicoli possono essere utilizzati solo più per percorrere il tragitto verso il luogo di lavoro, oltre che per viaggi esclusivamente professionali.

➔ Conseguenze legali

Se un veicolo viene utilizzato privatamente per altri scopi, le autorità possono comminare una sanzione o sequestrare il veicolo stesso fino al pagamento delle elevate imposte di importazione.

In tutti gli stati limitrofi deve essere versato un tributo doganale pari al 10% dell'attuale valore del veicolo, oltre all'IVA all'importazione (19% in Germania, 20% in Francia e Austria e 22% in Italia).

Importante: sul veicolo importato sussiste (per lo meno in Germania, probabilmente anche in Austria; da chiarire la situazione in Francia e Italia) un diritto di pegno sancito per legge, che decade solo con il pagamento dell'imposta dovuta.

→ **Chi deve sostenere questi costi?**

Se il veicolo non viene regolarmente trasferito all'interno dell'UE, oltre al guidatore del veicolo può essere individuato come co-debitore del dazio anche qualsiasi altra persona che fosse o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione da parte del guidatore, quindi eventualmente anche il datore di lavoro svizzero.

→ **Precauzioni importanti per il datore di lavoro**

- Vietare espressamente nel contratto di lavoro dei lavoratori interessati tutti i viaggi privati nel territorio doganale dell'Unione europea, segnalando che d'ora in poi saranno consentiti solo più i trasferimenti fra il domicilio e il luogo di lavoro, oltre che i viaggi esclusivamente professionali.
- Ricordare espressamente al lavoratore che una copia del contratto di lavoro deve essere conservata sempre all'interno del veicolo, perché spesso le autorità doganali richiedono una documentazione di questo tipo.
- Segnalare inoltre ai lavoratori interessati che essi saranno ritenuti responsabili di qualsiasi danno che dovesse derivare da un uso non conforme del veicolo.

III. Veicoli a noleggio / sostitutivi

➤ **Situazione di partenza**

La questione del trattamento doganale si pone anche nel caso in cui un guidatore domiciliato nell'UE commissioni una riparazione in Svizzera e prenda a noleggio presso lo stesso garage un veicolo immatricolato in Svizzera portandolo poi oltre confine.

➤ **Esempio Germania**

Per i casi sopra descritti viene applicata per una durata di massimo otto giorni la procedura doganale dell'ammissione temporanea regolata nel codice doganale.

Riallacciandosi alle norme di diritto doganale (v. sopra), anche l'esenzione dal pagamento dell'IVA all'importazione vale per un periodo di massimo otto giorni. Allo scadere dell'ottavo giorno diventano esigibili i tributi e l'IVA all'importazione.

Raccomandiamo di ricordare al cliente di conservare nel veicolo una copia del contratto d'officina e del contratto di noleggio al fine di dimostrare la durata d'uso.

→ **Ulteriori chiarimenti sono in corso**

Per quanto riguarda gli altri stati limitrofi dell'Unione europea sono attualmente ancora in corso dei chiarimenti. Il presente promemoria sarà aggiornato costantemente non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.